Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 149

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Lunedì, 23 giugno 1958

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO—LIBRERIA DELLO STATO—PIAZZA G. VERDI 10, ROMA—TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA. Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1958

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 febbraio 1958, n. 602.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Perugia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107, e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successivi;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 28. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:

20) Archeologia cristiana;
21) Storia delle religioni;
22) Letteratura cristiana antica;
23) Studi francescani.

L'insegnamento complementare di « etruscologia ed archeologia italica », è sostituito con quello di « etruscologia ed antichità italiche ».

Art. 29. — Agli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:

13) Storia delle religioni;
14) Studi francescani.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 febbraio 1958

GRONCHI

MORO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112 foglio n. 217. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 marzo 1958, n. 603.

Approvazione del quinto atto addizionale relativo alla concessione di sola costruzione del binario sul tronco piazzale Flaminio bivio La Celsa della ferrovia Roma Viterbo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552, con il quale è stata, tra l'altro, autorizzata la concessione di sola costruzione della sede stradale e dei fabbricati per il raddoppio del binario della ferrovia Roma-Civitacastellana-Viterbo nel tratto tra la stazione di Acquacetosa e Prima Porta con diramazione a doppio binario per il nuovo Cimitero di Roma;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 dicembre 1946, n. 655, con il quale è stata autorizzata, tra l'altro, la concessione di sola costruzione del raddoppio della galleria tra le stazioni di Flaminio ed Acquacetosa, del cavalcavia dell'Acquacetosa, di fabbricati e del ponte sul Tevere;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 26 novembre 1947, n. 1597, con il quale è stata, tra l'altro, determinata in L. 1330 milioni la complessiva spesa per il raddoppio dal piazzale Flaminio al bivio « La Celsa » e diramazione a doppio binario per il nuovo Cimitero di Roma (sede stradale e fabbricati) della ferrovia di cui trattasi ed è stata autorizzata la maggiore spesa rispetto a quella già stanziata con i precedenti due decreti legislativi;

Vista la legge 11 aprile 1950, n. 226, con la quale è stata autorizzata, tra l'altro, l'ulteriore maggiore spesa di L. 98 milioni per la prima esecuzione delle opere di cui trattasi;

Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1007, con la quale è stata autorizzata tra l'altro, l'ulteriore maggiore spesa di L. 1300 milioni per le opere di completamento del raddoppio del tronco ferroviario di cui trattasi;

Visti i decreti interministeriali 20 maggio 1949, n. 986, e 22 aprile 1952, n. 823, registrati alla Corte dei conti il 27 giugno 1949, registro n. 11, foglio n. 19 e il 26 maggio 1952, registro n. 31, pag. 34, con i quali in virtù del disposto degli articoli 2 e 4 dei sopracitati decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 dicembre 1946, n. 552 e 26 novembre 1947, n. 1597, sono stati approvati e resi esecutori il primo ed il secondo atto addizionale rispettivamente in data 2 marzo 1949 e 7 febbraio 1952 per l'assentimento alla Società Romana per le Ferrovie del Nord della concessione di sola costruzione di un primo ed un secondo lotto di lavori e provviste occorrenti per la sede stradale e i fabbricati per il raddoppio di binario di cui trattasi;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1953, n. 418, con il quale è stato approvato e reso esecutorio il terzo atto addizionale 7 ottobre 1952 per la concessione della costruzione di un ulteriore lotto di opere (armamento, elettrificazione, impianti telefonici e opere accessorie) per il raddoppio del binario in questione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1955, n. 557, con il quale è stato approvato e reso esecutorio il quarto atto addizionale 15 febbraio 1955 per la concessione di sola costruzione della fermata sotterranea di piazza Euclide, facente parte delle opere del raddoppio di binario in questione;

Visti i voti 12 aprile 1954, n. 343, 23 gennaio 1956, n. 2640 e 3 settembre 1956, n. 1760, del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Visto il quinto atto addizionale 8 gennaio 1958, stipulato con la predetta Società Romana per le Ferrovie del Nord per l'aggiornamento dei prezzi e per l'introduzione di varianti al secondo gruppo di opere nonchè per la costruzione di una variante altimetrica e per la difesa contro le erosioni del fiume Tevere;

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con i Ministri per il tesoro e le finanze;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio il quinto atto addizionale 8 gennaio 1958, stipulato fra i rappresentanti dei Ministri per i trasporti e per il tesoro ed i legali rappresentanti della Società Romana per le Ferrovie del Nord, per l'aggiornamento dei prezzi e per l'introduzione di varianti al secondo gruppo di opere di raddoppio del binario della tratta piazzale Flaminio bivio La Celsa, con diramazione per il nuovo Cimitero di Roma, della ferrovia Roma Civitacastellana-Viterbo, nonchè per la costruzione di una variante altimetrica del tracciato tra le progressive km. 3+579,93 e km. 3+807,20 e delle difese dalla erosione del fiume Tevere tra le progressive km. 9+759,10 e km. 10+100.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1958

GRONCHI

ZOLI — ANGELINI — MEDICI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *giugno* 1958
Atti del Governo, registro n 112, *foglio n* 219 — RELIEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1958, n. 604.

Autorizzazione alla Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto ad acquistare un immobile per la propria sede.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 20 settembre 1934, n 2011, che approva il testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia, modificato con regio decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, convertito nella legge 3 giugno 1937, n. 1000 e con regio decreto-legge 28 aprile 1937, n. 524, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 1387;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, sulla soppressione dei Consigli e degli

Uffici provinciali dell'economia e la ricostituzione delle Camere di commercio, industria e agricoltura, nonchè degli Uffici provinciali del commercio e dell'industria;

Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, ed il regio decreto 26 giugno 1864, n. 1817;

Vista la deliberazione n. 300, del 25 ottobre 1957, con la quale la Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto, allo scopo di provvedere alla propria sede, ha stabilito di cedere ad un gruppo di imprese costruttrici il suolo edificatorio di sua proprietà, sito in Taranto, viale Virgilio angolo via Crispi, ricevendo in proprietà, quale corrispettivo di detta cessione, parte dell'immobile che le citate imprese si sono obbligate di costruire su detto suolo;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Articolo unico.

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Taranto è autorizzata ad acquistare, per la propria sede, una parte dell'immobile, della superficie di mq. 1429 circa, che il gruppo di imprese costituito dalle ditte: dott. Nicola ed ing. Teobaldo Resta; ingegnere Angelo Raffaele Cassano e dott. ing. Francesco Buttiglione si è obbligato a costruire sul suolo edificatorio di proprietà camerale, di mq. 1400 circa, sito in Taranto, viale Virgilio angolo via Crispi, e che la Camera cede alle imprese anzidette, a corpo, quale corrispettivo dell'acquisto dell'immobile, alle condizioni previste nella deliberazione n. 300 del 25 ottobre 1957.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 16 aprile 1958

GRONCHI

GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 220 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 605.

Richiamo alle armi per speciali esigenze e per istruzioni nel corso dell'esercizio 1958-59 di contingenti per complessivi n. 500 sottufficiali e n. 2000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visti gli articoli 47 e 51 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Visto l'art. 78 del testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la leva marittima, approvato con regio decreto 28 luglio 1932, n. 1365, e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di effettuare richiami di sottufficiali, graduati e comuni del C.E.M.M. della forza in congedo per speciali esigenze e per aggiornamento della preparazione dei riservisti nell'uso delle più recenti armi e apparecchiature;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

E' data facoltà al Ministro per la difesa di richiamare alle armi per speciali esigenze e per istruzioni nel corso dell'esercizio 1958-59, contingenti per complessivi n. 500 sottufficiali e n. 2000 graduati e comuni della forza in congedo appartenenti alle diverse categorie e specialità del C.E.M.M.

Art. 2.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1958

GRONCHI

TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 224 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 606.

Inclusione dell'abitato di Serracapriola, in provincia di Foggia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente al rione Sant'Angelo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 168, emesso nell'adunanza del 18 marzo 1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Serracapriola, in provincia di Foggia, limitatamente al rione Sant'Angelo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1958

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, foglio n. 221. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 607.

Inclusione dell'abitato di Montefortino, in provincia di Ascoli Piceno, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 383, emesso nell'adunanza del 18 marzo 1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Montefortino, in provincia di Ascoli Piceno.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1958

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 222. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 maggio 1958, n. 608.

Inclusione dell'abitato di San Giorgio di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 430, emesso nell'adunanza del 18 marzo 1958;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di San Giorgio di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 maggio 1958

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 223. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958, n. 609.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Cerignola.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 17 settembre 1910, n. 758, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Cerignola;

Visto l'art. 248 del regolamento per l'esecuzione della legge 16 febbraio 1913, n. 89, riguardante l'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la deliberazione del comune di Cerignola in data 29 gennaio 1958;

Visto il parere del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Foggia in data 12 marzo 1958;

Visto il parere del Conservatore dell'archivio notarile distrettuale di Foggia in data 14 marzo 1958;

Considerata l'irrilevante attività del predetto archivio mandamentale, che non risponde ad alcuna concreta utilità per la popolazione;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Cerignola è soppresso.

Gli atti e documenti attualmente depositati in detto archivio dovranno essere conservati nell'archivio notarile distrettuale di Foggia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti disosservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1958

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 232. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1958, n. 610.

Istituzione di un archivio notarile mandamentale nel comune di Valguarnera, distretto notarile di Enna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 118 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili e 231 e 232 del relativo regolamento, approvato con regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Valguarnera in data 15 novembre 1957, regolarmente approvata dalla Commissione provinciale di controllo di Enna, diretta ad ottenere la istituzione in Valguarnera di un archivio notarile mandamentale;

Visti i pareri del Procuratore della Repubblica e del Conservatore dell'archivio notarile distrettuale di Enna rispettivamente in data 6 febbraio 1958 e 28 gennaio 1958;

Visto il parere favorevole espresso dal Procuratore generale della Repubblica di Caltanissetta in data 13 marzo 1958;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' istituito un archivio notarile mandamentale nel comune di Valguarnera, distretto notarile di Enna.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1958

GRONCHI

GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 giugno 1958
Atti del Governo, registro n. 112, *foglio n.* 231. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 giugno 1958.

Concessione di decorazioni dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 9 maggio 1901, n. 168, che istituisce l'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Vista la legge 27 marzo 1952, n. 199, sul riordinamento dell'Ordine stesso;

Vista la legge 15 novembre 1952, n. 1793, che modifica la legge n. 199 sopraindicata;

Sentito il Consiglio dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro »;

Sulla proposta del Ministro per l'industria e per il commercio;

Decreta:

Per le singolari benemerenze acquisite nel settore di attività economica a fianco di ciascuno indicato, è concessa la decorazione dell'Ordine cavalleresco « al Merito del lavoro » ai signori:

Agusta Domenico: Lombardia, Aeronautica;
Amato Antonio: Campania, Pastifici;
Barbieri Gaetano: Emilia, Chimica;
Bazzocchi Gastone: Abruzzo, Mineraria;
Caccia Giuseppe: Piemonte, Editoriale;
Cartotti Ludovico: Piemonte, Tessile;
Foglia Manzillo Felicio: Campania, Molitoria;
Gandini Clemente: Veneto, Armatoriale;
Gastaldi Gino: Lombardia, Meccanica;
Gilera Giuseppe: Lombardia, Meccanica;
Ginori Conti Giovanni: Toscana, Vetraria e ceramica;
Guani Ermanno: Sicilia, Cantieristica navale;
Manuli Dardanio: Lombardia, Cavi elettrici;
Marani Giorgio: Veneto, Credito;
Pozzi Emilio: Lombardia, Siderurgica;
Prati Francesco: Argentina, Industriale;
Quaglia Eugenio: Marche, Laterizi;
Reggiani Armando: Lombardia, Tessile;
Spagnoli Mario: Umbria, Confezioni;
Talenti Achille: Lazio, Edilizia.

Il Ministro per l'industria e per il commercio curerà la trascrizione del presente decreto nell'albo dell'Ordine.

Dato a Roma, addì 2 giugno 1958

GRONCHI

GAVA

(3152)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 dicembre 1957.

Determinazione del contingente numerico del personale salariato per l'esercizio 1957-58 in servizio presso le Amministrazioni regionali, dipendenti dalla Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e dell'Azienda di Stato delle foreste demaniali.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni legislative sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 24 dicembre 1924, n. 2114, e successive modificazioni;

Visto il regolamento generale per l'applicazione delle suddette norme, approvato con regio decreto 21 dicembre 1924, n. 2262, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1946, n. 585;

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Visto il proprio decreto di concerto con i Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per il tesoro in data 24 settembre 1956, registrato alla Corte dei conti il 3 luglio 1957 al registro n. 8, foglio n. 207, con il quale il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali è stato determinato per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1956 57 in settecentoquarantadue unità;

Considerato che oltre alle settecentoquarantadue unità sopracitate, debba fissarsi un contingente separato relativo ai dipendenti operai in servizio presso le Amministrazioni regionali (Sicilia, Sardegna e Trentino-Aldo Adige) per i quali è stato adottato un provvedimento di nomina tra i salariati temporanei, ai sensi dell'art. 17 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la lettera del Ministro per il tesoro - Ragioneria generale dello Stato, in data 3 marzo 1957, prot. n. 146836/107940, con la quale quel Dicastero ha aderito alla proposta di fissare in settecentoquarantadue le unità dei salariati temporanei in servizio presso la Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e presso l'Azienda di Stato per le foreste demaniali, nonchè in centotrentaquattro le unità dei salariati temporanei in servizio presso le Amministrazioni regionali, per le quali non si richiede stanziamento di fondi, dal momento che la spesa medesima è disposta a carico dei bilanci regionali;

Ritenuta la necessità di stabilire, a decorrere dal 1° marzo 1952, il contingente del personale salariato temporaneo addetto ai lavori del Corpo forestale dello Stato e dell'Azienda di Stato foreste demaniali in settecentoquarantadue unità nonchè di fissare il contingente degli operai temporanei in servizio presso le Amministrazioni regionali in centotrentaquattro unità e di confermare detti contingenti per gli esercizi finanziari dal 1952-53 al 1957-58;

Considerata l'opportunità di fissare nella misura del 45 % del contingente predetto i posti degli operai specializzati, in relazione alla regolarizzazione formale dei rapporti di lavoro di ex giornalieri, tuttora da perfezionare, ai sensi dell'art. 17 della legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Art. 1.

Il contingente numerico dei salariati temporanei per i servizi della Direzione generale dell'economia montana e delle foreste e dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1956-57 è fissato in complessive settecentoquarantadue unità così ripartite:

operai specializzati 45 %: n. 334;
operai qualificati e comuni: n. 408.

Art. 2.

Il contingente degli operai temporanei in servizio presso le Amministrazioni regionali (Sicilia, Sardegna e Trentino-Alto Adige) è stabilito per gli esercizi finanziari dal 1951-52 al 1956-57 in centotrentaquattro unità così ripartite:

operai specializzati 40 %: n. 54;
operai qualificati e comuni: n. 80.

Art. 3.

I predetti contingenti di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto sono confermati per l'esercizio finanziario 1957-58.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1958
Registro n. 5 Presidenza, foglio n. 165. — MASSIMO

(3159)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 maggio 1958.

Determinazione della misura della quota riservata all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi sulle forniture da appaltare dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali, per il biennio 1° luglio 1958-30 giugno 1960.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 4 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, e 7 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1940, n. 2033;

Visti gli articoli 1 e 2 della legge 6 ottobre 1950, n. 835, e la legge 29 marzo 1956, n. 277;

Visto il proprio decreto in data 9 giugno 1956;

Ritenuta la necessità di assicurare la possibilità e continuità di una occupazione remunerativa ai ciechi di ambo i sessi idonei al lavoro;

Sentiti i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i lavori pubblici, per i trasporti, per le poste e telecomunicazioni, per l'industria ed il commercio, per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Art 1.

La quota delle forniture da appaltare sotto qualsiasi forma dalle Amministrazioni dello Stato e dagli Enti parastatali da riservare all'Ente nazionale di lavoro per i ciechi rimane fissata, per il bennio 1° luglio 1958-30 giugno 1960, nella misura del 15 % calcolata dopo la detrazione del quinto a favore degli stabilimenti industriali di cui alle leggi 6 ottobre 1950, n. 835, e 29 marzo 1956, n. 277.

Art. 2.

La percentuale di cui all'articolo precedente dovrà essere stabilita dalle pubbliche Amministrazioni interessate o sull'importo di ciascun lotto di fornitura o sul prevedibile fabbisogno globale del biennio qualora le forniture da appaltare abbiano carattere continuativo e le relative lavorazioni dovranno essere effettuate dall'Ente nei suoi laboratori.

Art. 3.

E' fatto divieto alle Amministrazioni dello Stato ed agli Enti parastatali di autorizzare l'Ente nazionale di lavoro per i ciechi a dare in sub-appalto in tutto o in parte l'esecuzione delle forniture assunte ai sensi dell'art. 1 del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 giugno 1958
Registro n. 6 Presidenza, foglio n. 224. — MASSIMO

(3197)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 giugno 1958.

Nomina del dott. Pier Renato Casorati a componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 9 della legge 27 novembre 1939, n. 1780, concernente la trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il proprio decreto 18 dicembre 1955, con il quale si è provveduto alla nomina, per un quadriennio, dei membri del Comitato consultivo dell'Ente, ivi compreso il dott. Giuseppe Ventura, designato dal Ministro per il tesoro;

Visti i propri successivi decreti 13 novembre 1956 e 28 settembre 1957, con i quali si è provveduto alla sostituzione di due componenti del Comitato consultivo predetto;

Vista la nota 14 maggio 1958, n. 417513/40, con la quale il Ministro per il tesoro, a seguito del decesso del dott. Ventura, ha designato, in sua sostituzione, quale componente dello stesso Comitato consultivo, il dottor Pier Renato Casorati;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Pier Renato Casorati è nominato, quale membro designato dal Ministro per il tesoro, componente del Comitato consultivo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie, per il rimanente periodo del quadriennio in corso, in sostituzione del dott. Giuseppe Ventura, deceduto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 14 giugno 1958

ZOLI

(3198)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 giugno 1958.

Criteri per il rilascio, durante l'anno 1958, dei nulla osta per l'apertura di sale cinematografiche.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visti gli articoli 21, 22 e 25 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, recante disposizioni per la cinematografia e gli articoli 20 e 22 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

Sentita la Commissione consultiva di cui all'art. 2 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, modificato dall'art. 1 della legge 31 luglio 1956, n. 897;

Decreta:

Art. 1.

Il rilascio dei nulla osta di cui agli articoli 21 e 22 della legge 29 dicembre 1949, n. 958, durante l'anno 1958 è subordinato all'incremento della frequenza media degli spettatori nelle sale cinematografiche di ogni singolo Comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti.

Le frazioni o località distanti almeno 2 chilometri dal centro del capoluogo sono considerate separatamente dai rispettivi Comuni.

L'incremento della frequenza media degli spettatori è accertato raffrontando il numero dei biglietti venduti nelle sale cinematografiche del Comune, frazione o località in ciascuno degli anni 1956 e 1957.

Per il rilascio dei nulla osta è necessario che l'incremento della frequenza media degli spettatori sia stato almeno del 5 % nell'anno 1957.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che, ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato da allegare alla domanda.

I nulla osta sono rilasciati in misura proporzionale all'incremento accertato della frequenza degli spettatori nelle sale cinematografiche, tenuto conto altresì dei nulla osta validi non ancora utilizzati.

Il numero dei posti disponibili derivante da tale incremento di frequenza sarà ripartito nella misura di due terzi per le sale cinematografiche del tipo commerciale e di un terzo per quelle del tipo parrocchiale.

Art. 2.

I nulla osta per le arene cinematografiche sono rilasciati in base all'incremento della frequenza media degli spettatori nelle arene dei singoli Comuni, in conformità a quanto stabilito dall'art. 1.

Art. 3.

Per il rilascio dei nulla osta nei Comuni con popolazione sino a 10.000 abitanti è necessario che il numero delle giornate di attività con proiezione di film lungometraggi, nelle sale cinematografiche esistenti, risulti incrementato nell'anno 1957 di almeno il 25 % nei confronti dell'anno 1956; escludendosi da tale computo le giornate di attività delle sale cinematografiche aperte al pubblico dal 1° gennaio 1957.

Gli accertamenti sono effettuati dalla S.I.A.E. che ad istanza del richiedente il nulla osta, rilascia un apposito certificato, da allegare alla domanda.

Art. 4.

Nei Comuni, frazioni o località del tutto sprovvisti di sale o arene cinematografiche, il nulla osta per il tipo commerciale e per quello parrocchiale è rilasciato in relazione alla prevedibile frequenza degli spettatori.

Ove esistano sale o arene soltanto del tipo commerciale oppure di quello parrocchiale, si applica la disposizione del precedente comma limitatamente al rilascio del nulla osta per il tipo mancante.

Art. 5.

I criteri di cui agli articoli 1 e 2 si osservano anche per i nulla osta riguardanti i locali di pubblico spettacolo da adibire a spettacoli misti.

Roma, addì 18 giugno 1958

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ZOLI

(3199)

DECRETO MINISTERIALE 1° aprile 1958.

Nomina dei membri del Comitato centrale del lavoro portuale per il biennio 1958-59.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 4 giugno 1949, n. 422, relativa alla istituzione, presso il Ministero della marina mercantile, del Comitato centrale del lavoro portuale;

Visti i propri decreti 3 dicembre 1955 e 27 giugno 1957, relativi alla nomina dei membri e del segretario del suddetto Comitato centrale per il biennio 1955 1957;

Considerato che è scaduto il biennio, previsto dall'art. 3 della predetta legge, di durata in carica dei membri del Comitato stesso;

Viste le designazioni fatte ai termini dell'art. 2 della legge 4 giugno 1949, n. 422;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati, per il biennio 1958-1959, membri del Comitato centrale del lavoro portuale i signori:

Mosti dott. Giuseppe, direttore generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti;

Terlizzi dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Romano capitano di vascello Domenico, in rappresentanza del Ministero difesa-Marina;

Pavia ing. Giuseppe, in rappresentanza del Ministero dell'industria e del commercio;

Bulgarelli dott. Paolo, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Baccante Gabriele, in rappresentanza del Ministero dei trasporti;

Bachi dott. Raffaele, ispettore generale nel Ministero della Marina mercantile;

Menegatti dott. Demetrio, in rappresentanza del Comitato interministeriale dei prezzi;

Fracasso dott. Paolo, in rappresentanza dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Sirchia avv. Michele, in rappresentanza degli industriali;

Bovo dott. Ambrogio, in rappresentanza dei commercianti;

Rositani comandante Teodoro, in rappresentanza degli armatori;

Meli comm. Vittorio Isidoro, in rappresentanza dell'armamento minore;

De Stefano Marino, Maffei rag. Alfredo, Sarro Antonio e Mangini Mario, in rappresentanza dei lavoratori portuali.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Tullio Vitiello, consigliere di 2ª classe nel Ministero della Marina mercantile.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° aprile 1958

Il Ministro: CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 31 maggio 1958
Registro n. 4 Marina mercantile, foglio n. 33

(3155)

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1958.

Limitazione di velocità su alcune strade del comune di Castelgomberto (Vicenza).

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto l'art. 36 del regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 1 della legge 6 agosto 1954, n. 877;

Ritenuta l'opportunità di stabilire in km. 40 orari, la velocità massima che i veicoli possono tenere lungo le seguenti strade del centro abitato del comune di Castelgomberto:

via Roma, da ponte Pascola a Crosara per una lunghezza di ml. 150 circa;

via Bocca, da Crosara al limite della salita in località Bocca fino alla fine del piano stradale asfaltato per una lunghezza di ml. 500 circa;

Decreta:

I veicoli non debbono superare la velocità di km. 40 orari, lungo le seguenti strade del centro abitato del comune di Castelgomberto:

via Roma, da ponte Pascola a Crosara per una lunghezza di ml. 150 circa;

via Bocca, da Crosara al limite della salita in località Bocca fino alla fine del piano stradale asfaltato per una lunghezza di ml. 500 circa.

Roma, addì 23 aprile 1958

p. *Il Ministro per i lavori pubblici*
GUERRIERI

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

(3153)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1958.

Approvazione del programma del corso teorico-pratico previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, n. 368, relativo al titolo di « fuochista autorizzato ».

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 123 del Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 272 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (navigazione marittima), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto l'art. 3 del proprio decreto 1° agosto 1953;

Visto l'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato l'unito programma del corso teorico-pratico previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, n. 368.

Art. 2.

La prova della frequenza e dell'esito favorevole del corso è documentata da certificazione dei presidi o direttori degli Istituti o delle scuole di cui all'art. 3 del decreto Ministeriale 1° agosto 1953.

Roma, addì 10 giugno 1958

Il Ministro: CASSIANI

Programma del corso teorico-pratico previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1958, n. 368, relativo al titolo di « fuochista autorizzato ».

a) *Istruzione teorica*:

Nozioni elementari sul vapore d'acqua Pressione e temperatura Loro misura Schema elementare di un apparato motore a vapore (caldaia, motrice e condensatore) Ciclo di funzionamento Cenno sulle caldaie a tubi di fiamma Caldaie a tubi di acqua Accessori delle caldaie Cenni sulla combustione Varie specie di combustibili Combustione naturale e forzata Descrizione di un polverizzatore Operazioni da compiere in caso di incendio in caldaia Riscaldatori Filtri della nafta Alimentazione delle caldaie Autoregolatore Pompe di alimento, pozzi caldi e casse di alimento Estrazione dalle caldaie Mancanza di acqua in caldaia Inconvenienti dovuti alle incrostazioni ed alla presenza di grasso in caldaia Proiezione d'acqua Preparazione all'accensione di una moderna caldaia a nafta. Accensione e condotta della medesima Polverizzatori di accensione Pulizia interna ed esterna delle caldaie Lavori vari alle caldaie Descrizione di una macchina a vapore alternativa monocilindrica ed a espansione multipla Cenni sulle turbine e relativa nomenclatura Linea assi Condensatori Misure del vuoto Necessità della condensazione Descrizione sommaria di un moderno condensatore e dei relativi macchinari - Macchinari ausiliari in genere Norme di condotta e di manutenzione dei principali macchinari ausiliari Principi generali delle evaporazioni. Distillatori.

b) *Istruzione pratica*.

Visita, descrizione e manutenzione di vari organi smontati dell'apparato motore e generatore di vapore Esecuzione di semplici operazioni di manutenzione (guarnire un livello, una flangia, un premitrecce, ecc.) Semplici lavori di officina da congegnatori.

(3154)

DECRETO MINISTERIALE 10 giugno 1958.

Approvazione del regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 27 febbraio 1958, n. 119, recante disposizioni particolari sullo stato giuridico e sull'ordinamento delle carriere del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

Visto l'art. 22 della citata legge n. 119, relativo alla composizione del Consiglio di amministrazione;

Visto l'art. 97 della stessa legge n. 119;

Decreta:

E' approvato l'unito regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1958

Il Ministro: MATTARELLA

Regolamento contenente le norme per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 1.

Per le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui alle lettere *l*) e *m*) dell'art 22 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, sono elettori ed eleggibili gli impiegati civili di ruolo, anche transitorio ed aggiunto, compresi quelli in servizio di prova, delle carriere direttive, di concetto, esecutive ed ausiliarie, gli impiegati non di ruolo ed i salariati di ruolo e non di ruolo, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo i dipendenti che al momento delle elezioni siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero siano sospesi cautelarmente dal servizio

Le elezioni si svolgono secondo le disposizioni degli articoli seguenti, il voto e personale ed uguale, libero e segreto.

Art. 2.

La data delle elezioni, unica per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, è fissata con decreto del Ministro.

Il decreto è pubblicato nel Bollettino ufficiale del Ministero almeno quarantacinque giorni prima della data fissata per le elezioni.

Art 3

Le liste dei candidati possono essere presentate dalle organizzazioni a carattere nazionale ed a rappresentanza unitaria, limitatamente ad una lista per ciascuna organizzazione e vanno accompagnate da una dichiarazione sottoscritta da non meno di 500 elettori appartenenti all'Amministrazione della quale fanno parte i candidati.

Ciascuna lista deve comprendere: 5 candidati, per i rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni; 3 candidati, per il rappresentante del personale dell Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Ogni candidato non può essere presentato in più di una lista; nessun candidato può presentare un altro candidato e nessun elettore può sottoscrivere piu di una lista.

La data di presentazione delle liste è fissata con lo stesso decreto Ministeriale di cui al precedente art. 2.

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati nonchè da certificati, in carta libera, rilasciati dai capi degli uffici presso i quali sono applicati i presentatori, da cui risultino la qualifica e la carriera o categoria di appartenenza dei singoli presentatori medesimi e la attestazione che essi non si trovano nelle condizioni previste dal secondo comma del precedente art. 1 In calce al certificato i presentatori in esso elencati appongono la propria firma che viene autenticata dallo stesso capo dell'ufficio. Per i presentatori che svolgono funzioni di dirigenza, il certificato è rilasciato dal funzionario dal quale essi gerarchicamente dipendono

Le liste devono essere presentate al Comitato elettorale, il quale, nei cinque giorni successivi al termine fissato per la presentazione, accertata la sussistenza delle condizioni volute dal presente regolamento, accoglie le liste stesse.

Art 4.

Presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni è istituito il Comitato elettorale, unico per le elezioni dei rappresentanti del personale dell Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e per quelle del rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Il Comitato elettorale, nominato con decreto del Ministro, è composto da un magistrato amministrativo con qualifica non inferiore a quella di consigliere di Stato o equiparata, con funzioni di presidente, da cinque impiegati, di cui uno almeno dell Azienda di Stato per i servizi telefonici, con funzioni di scrutatori, e da un impiegato con funzioni di segretario.

In caso di impedimento o di temporanea assenza del presidente lo scrutatore con qualifica piu elevata ne fa le veci.

Ai lavori del Comitato, dopo la scadenza del termine stabilito dall'ultimo comma dell'art 3 per l'accoglimento delle liste, può assistere un rappresentante per ciascuna lista preventivamente designato dalla relativa organizzazione ovvero uno dei due supplenti pure designati in via preventiva dall'organizzazione stessa

Il Comitato elettorale, oltre ai compiti previsti negli altri articoli del presente regolamento, ha le seguenti attribuzioni:

1) stampa delle liste dei candidati che devono essere indicati con il cognome, nome, data e luogo di nascita e qualifica;

2) invio, entro il ventesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, delle liste a tutti gli uffici centrali e periferici per l'immediata affissione nell'albo,

3) costituzione dei seggi elettorali di cui al successivo art 5 e nomina dei componenti i seggi stessi, sulla base delle designazioni fatte dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore dell Azienda di Stato per i servizi telefonici,

4) stampa delle schede ed invio delle stesse ai seggi elettorali non oltre l ottavo giorno anteriore alle elezioni,

5) determinazione di tutte le modalità necessarie allo svolgimento delle elezioni, comprese quelle concernenti la propaganda elettorale, modalita alle quali devono attenersi gli organi incaricati di sovraintendere alle operazioni elettorali,

6) scrutinio generale delle votazioni sulla base dei verbali rimessi dai seggi elettorali previa decisione di ogni eventuale contestazione,

7) esame di eventuali ricorsi con decisione relativa;

8) proclamazione dei risultati

Tutti i provvedimenti del Comitato elettorale sono definitivi.

Art 5.

Presso ciascuna direzione provinciale, ispettorato telefonico di zona, ufficio principale, sito in località non sede di direzione provinciale, con almeno venti elettori, ed ufficio interurbano telefonico, sito in località non sede di ispettorato, è costituito un seggio elettorale composto da un impiegato con funzioni di presidente, e da cinque impiegati o salariati dei quali quattro con funzioni di scrutatori ed uno con funzioni di segretario

A tutte le operazioni che si svolgono presso il seggio possono assistere i rappresentanti di lista designati dal rappresentante periferico dell'organizzazione presentatrice della lista.

Ai fini della votazione il personale dei circoli delle costruzioni t. t., delle sezioni lavori autonome e dei centri e sottocentri regionali autorizzati va considerato aggregato alle locali direzioni provinciali, presso il circolo delle costruzioni t. t. di Sulmona è istituito un seggio elettorale per il personale dal medesimo dipendente nonchè per quello del locale ufficio principale

Il personale degli uffici principali, siti in località non sedi di direzione provinciale, con un numero di elettori inferiore a venti, il personale delle stazioni amplificatrici telefoniche e

quello di altri organi non compresi fra gli uffici indicati nel primo comma è aggregato al più vicino ufficio dipendente dalla Amministrazione di appartenenza, sede di seggio.

Il Comitato elettorale ha peraltro facoltà, nel caso di località notevolmente lontane dal più vicino seggio elettorale o per altri eccezionali motivi, di provvedere in sedi non comprese in quelle indicate nei precedenti commi, all'istituzione di particolari seggi o alla aggregazione di elettori appartenenti ad una Amministrazione, ad un seggio istituito per l'altra Amministrazione, nella quale ipotesi il seggio dovrà disporre di urne separate.

Per gli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici nonchè per gli uffici periferici con più di cinquecento elettori, il Comitato elettorale ha facoltà di provvedere alla istituzione di più seggi, con la stessa composizione prevista dal primo comma del presente articolo.

Art. 6.

I rappresentanti di lista previsti dagli articoli 4 e 5 possono fare inserire succintamente a verbale eventuali dichiarazioni.

Art. 7.

I candidati inclusi nelle liste elettorali non possono far parte di alcuna delle Commissioni, seggi o uffici elettorali costituiti a norma del presente decreto.

Art. 8.

I dirigenti degli uffici di cui all'art 5, non oltre il quindicesimo giorno dalla data di pubblicazione del decreto che indice le elezioni, provvedono a trasmettere al Comitato elettorale, in duplice copia, gli elenchi degli elettori dipendenti ed aggregati, nonchè gli elenchi di quelli non aventi titolo al voto per una delle cause previste dal secondo comma del precedente art. 1.

Per il personale degli uffici centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici gli elenchi vengono redatti a cura rispettivamente dei capi dei servizi e degli uffici autonomi nonchè dei capi dei reparti.

Copia degli elenchi anzidetti, nei quali va indicato cognome, nome, qualifica ed ufficio di applicazione del dipendente, deve essere affissa all'albo dei relativi uffici lo stesso giorno di scadenza del termine di cui al primo comma.

Avverso gli elenchi è ammesso ricorso, entro cinque giorni dalla data di affissione, al Comitato elettorale, il quale provvede in via definitiva; il ricorso stesso va trasmesso per via gerarchica.

Nei casi di trasferimento ed in quelli di cessazione delle cause ostative previste dal secondo comma dell'art. 1, l'interessato può presentare apposita domanda, per via gerarchica, al Comitato elettorale, anche oltre il termine previsto dal precedente comma.

Per i dipendenti compresi negli elenchi degli aventi titolo al voto, che successivamente siano sospesi dalla qualifica in seguito a procedimento disciplinare ovvero sospesi cautelarmente dal servizio, gli uffici provvedono immediatamente a fare le necessarie comunicazioni al Comitato elettorale che procede alle relative variazioni negli elenchi anzidetti e a darne partecipazione al presidente del seggio elettorale competente

Il Comitato elettorale restituisce a ciascun ufficio una delle due copie degli elenchi ricevuti dopo avervi apposta l'indicazione del seggio presso il quale ogni elettore è ammesso a votare e dell'ubicazione del seggio medesimo, dando, inoltre, le opportune istruzioni all'ufficio stesso per le comunicazioni agli interessati

Il Comitato elettorale, sulla base degli elenchi degli aventi titolo al voto di cui al primo comma del presente articolo, provvede, successivamente, alla compilazione degli elenchi comprendenti i nominativi degli elettori di ciascun seggio, trasmettendone duplice copia al presidente del relativo seggio elettorale.

Art. 9.

Il voto è dato in modo diretto e segreto alla lista nel suo complesso, esso si esprime con un segno di croce apposto in testa alla lista prescelta.

Nell'ambito della lista votata l'elettore ha facoltà di esprimere la propria preferenza apponendo un segno di croce a fianco del nome del candidato prescelto.

La preferenza può essere data a non più di due candidati per l'elezione dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e ad un solo candidato per l'elezione del rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Ciascun elettore può votare esclusivamente per le liste relative ai candidati dell'Amministrazione di appartenenza; all'uopo devono stabilirsi due diversi tipi di scheda elettorale.

Le operazioni elettorali sono pubbliche, a tutte, ivi comprese quelle di spoglio delle schede, possono assistere gli elettori del seggio.

La disciplina delle adunanze spetta al presidente del seggio elettorale.

Ogni altra modalità circa la votazione è fissata dal Comitato elettorale e comunicata tempestivamente agli organi interessati.

Art 10.

Ciascuna delle liste relative ai candidati per l'elezione dei rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ha diritto a tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulta contenuto nel numero dei voti validi da essa riportati.

Per quoziente elettorale s'intende il rapporto tra tutti i voti validi ed il numero dei candidati da eleggere

I posti rimasti vacanti per insufficienza del quoziente elettorale sono attribuiti alle liste, anche se non abbiano raggiunto il quoziente, che riportino i maggiori resti.

Nell'ambito di ciascuna lista, limitatamente ai posti ad essa attribuiti, sono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti preferenziali.

E' eletto rappresentante del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici il candidato appartenente alla lista che nelle relative elezioni abbia ottenuto il maggior numero di voti e che nell'ambito della lista stessa abbia riportato più voti preferenziali.

In caso di parità di voti preferenziali prevale il candidato che nella lista occupa posizione di precedenza.

Art. 11.

I rappresentanti del personale che decadono dalla carica in seguito a cessazione dal servizio, o perchè puniti con la sanzione della sospensione dalla qualifica o per dimissioni dalla carica stessa, sono sostituiti per il residuo periodo di durata della carica con i candidati che appartengono alla stessa lista e che li seguono nell'ordine dei voti preferenziali riportati. Analoga norma si applica, per il periodo di interruzione, nei riguardi dei rappresentanti del personale che siano sospesi cautelarmente dal servizio.

Art. 12.

Ai fini dell'espletamento delle elezioni previste dal presente regolamento gli economati centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici provvedono alla fornitura di tutto il materiale e degli stampati necessari, in conformità alle direttive impartite dal Comitato elettorale.

Art. 13.

Le prime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione sono effettuate, ai sensi dell'art. 97 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, entro novanta giorni dalla data del decreto che approva il presente regolamento, con l'osservanza delle modalità previste nel regolamento stesso.

Visto: *Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni*
MATTARELLA

(3156)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1958.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende termali per il triennio 1958-1960.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 576 in data 7 maggio 1958, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente dell'Ente stesso per il triennio 1958 1960;

Decreta:

L'avv. Umberto Ortolani è nominato presidente dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali per il triennio 1958 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1958

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1958
Registro n. 1 *Partecipazioni statali, foglio n* 103

(3273)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1958.

Nomina del presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema per il triennio 1958-1960.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 575 in data 7 maggio 1958, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema e ne ha approvato il relativo statuto;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina del presidente dell'Ente stesso per il triennio 1958 1960;

Decreta:

Il rag. Torello Ciucci è nominato presidente dell'Ente autonomo di gestione per il cinema per il triennio 1958 1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1958

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1958
Registro n 1 *Partecipazioni statali, foglio n* 101

(3275)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1958.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le Aziende termali per il triennio 1958-1960.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 576, in data 7 maggio 1958, che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per le aziende termali e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto di pari data con il quale è stato nominato il presidente dell'Ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, ai sensi dell'art. 4 dello statuto;

Decreta:

I signori:
1) Cassano prof. Cataldo;
2) De Zerbi dott. Renato;
3) Picone dott. Vincenzo;
4) Savoretti prof. Giovanni;

sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per le aziende termali per il triennio 1958-1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1958

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1958
Registro n. 1 *Partecipazioni statali, foglio n.* 104

(3274)

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1958.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema per il triennio 1958-1960.

IL MINISTRO
PER LE PARTECIPAZIONI STATALI

Vista la legge 22 dicembre 1956, n. 1589, istitutiva del Ministero delle partecipazioni statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 575 in data 7 maggio 1958 che ha costituito l'Ente autonomo di gestione per il cinema e ne ha approvato il relativo statuto;

Visto il proprio decreto di pari data con il quale è stato nominato il presidente dell'Ente;

Ritenuta la necessità di procedere alla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente stesso, ai sensi dell'art. 4 dello statuto;

Decreta:

I signori:
1) Amannati dott. Luigi Floris;
2) Castracane avv. Nicola;
3) Ferri prof. avv. Giuseppe;
4) Rocchi dott. Appio Claudiò;

sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo di gestione per il cinema per il triennio 1958-1960.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 giugno 1958

Il Ministro: Bo

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *giugno* 1958
Registro n 1 *Partecipazioni statali, foglio n* 102

(3276)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di «antichità greche e romane» presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di lettere e filosofia della Università di Napoli, è vacante la cattedra di «antichità greche e romane» cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(3264)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 30 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 6 novembre 1957, è stato respinto il ricorso straordinario prodotto dalla dott ssa Ida Fragalà, avverso la qualifica attribuitale per l'anno scolastico 1954-55.

(3119)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di bonifica della media valle del Bradano

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 aprile 1958, registrato alla Corte dei conti il 19 maggio 1958, al registro n 8, foglio n 166, il comprensorio del Consorzio di bonifica della media valle del Bradano è stato ampliato mediante l'inclusione di alcune zone, limitrofe all'attuale perimetro consortile, della estensione di Ha. 32.100 circa.

(3089)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro della estensione di ettari trecentocinquanta (ha. 350) circa, compresa nei comuni di San Giorgio e Orciano, delimitata dai sotto indicati confini:

strada comunale di Monte Pietro, strada provinciale San Giorgio-Orciano, fosso del Poggio, rio di San Me.

Fino al 30 giugno 1964, sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Macerata, della estensione di ettari trecento (ha 300) circa, compresa nel comune di Fiordimonte, delimitata dai sottoindicati confini:

fosso Piemonte, torrente valle, fosso detto Pugnali, nuova strada per Appennino fino alla Pintura Madonna di monte Aguzzo; strada del monte Aguzzo fino al confine di Pievetorina; confine di Pievetorina fino al fosso Piemonte.

(3087)

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Bergamo, della estensione di Ha 680 circa (ettari seicentottanta circa), compresa nei comuni di Chignolo, Madone e Marne, delimitata dai sotto indicati confini:

Nord: strada comunale Bonatte Sotto Suisio, dalla Cascina Laura fino alla strada campestre situata a 250 metri circa dalla cascina Bianchina,

Ovest: strade campestri e comunali che passando dalle cascine Stallo e Merlo, attraversando la strada provinciale al km. 16, portano alla cascina S Fermo,

Sud: dalla cascina S. Fermo, strade campestri e consorziali fino alla strada comunale Filago-Marne,

Est: strada comunale che passando per l'abitato di Filago, volge ad est fino ad incontrare il torrente Dordo, detto torrente fino alla strada provinciale: detta strada provinciale fino a Madone, e da qui, strada comunale per Chignolo che, passando nei pressi della cascina Mugio arriva alla cascina Laura.

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Firenze, della estensione di Ha. 800 circa (ettari ottocento circa) compresa nel comune di Firenzuola, delimitata dai sotto indicati confini

strada statale n 65, la Casetta rossa, strada provinciale della traversa di Firenzuola, fino a quota 582, crinale casello, fiume Santerno, fosso di Rovignale fino a raggiungere la casa di Rovignale, dalla casa di Rovignale fino a Poggio Stellata, crinale fino a raggiungere la strada statale n 65 in località Apparita (km 49,500), strada statale n 65 fino alla Casetta rossa al bivio della strada provinciale della traversa di Firenzuola.

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Venezia, della estensione di Ha 3 520 circa, compresa nei comuni di Mirano, Pianiga e Santa Maria di Sala, delimitata dai sottoelencati confini:

Nord: strada Miranese a partire dal bivio con la strada comunale per Scaltenigo,

Ovest: strada Miranese fino ad incontrare lo scolo Cavin Maggiore;

Sud: strada che costeggia lo scolo Cavin Maggiore, fino al Cà Rossato, quindi tratturo per i fondi Cappella e Pinton fino al rilevato ferroviario in prossimità dello scolo Pionca, da qui rilevato ferroviario fino alla stazione di Dolo,

Est. strada dalla stazione ferroviaria di Dolo che porta per Scaltenigo alla strada Miranese in prossimità palazzo Ara.

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l uccellagione nella zona della provincia di Ancona della estensione di Ha 828 circa (ettari ottocentoventotto circa), compresa nel comune di Genga, località La Serra, Foce, Monte Ferangole, e Tribbio delimitata dai sotto indicati confini:

dai pressi del capoluogo di Genga, strada comunale della lunga di Genga fino a tiro a segno, strada comunale per Cerqueto che allaccia il casale del mulino Soici a case Burattini di Cerqueto, da qui, strada vicinale del monte della Lama fino a raggiungere le sorgenti dell'acquedotto di Cerqueto, da qui compluvio del fosso delle sorgenti predette, monte Sassone, fino al confine territoriale tra i comuni di Genga e di Arcevia, indi tale confine fino al casale Brega, di qui verso le Pezze per un breve tratto, poi il detto confine territoriale fino a case Tivigliano; detta linea fino ad incrociare la strada comunale di Rocchetta-Avacelli, da questo incrocio strada predetta fino alla curva detta «Fondo della valle», fosso delle Vene, fino a congiungersi con la strada del Capotoio, detta strada fino alle case di Trivio; da qui strada comunale per Scappuccia e villa Bella, fino al punto di partenza, presso il capoluogo di Genga.

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di Ha 1650 circa (ettari milleseicentocinquanta circa) compresa nei comuni di Iesi, Agugliano e Polverigi, località Mazzangrugno, delimitata dai sotto indicati confini:

fiume Esino, dal ponte sulla strada provinciale per Santa Maria Nuova, fino al guado per colle Pacifico, strada per la

Castelletta, fino alla strada provinciale Chiaravalle-Polverigi, strada provinciale per Polverigi, fino al bivio della strada delle Colonne, strada delle Colonne, fino al bivio della strada per Mazzangrugno, strada per Mazzangrugno fino oltre l'abitato di Mazzangrugno, strada per il fosso della Maccarana; strada per casa Malatesta e casa Monarca; strada per Montegranale e fosso della Nocella fino al bivio sulla strada provinciale Santa Maria Nuova-Iesi, strada provinciale fino al fiume Esino.

Fino al 30 giugno 1964 sono vietate, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Ancona, della estensione di Ha 838 circa (ettari ottocentotrentotto circa) compresa nel comune di Genga, località Meleto, Colcello, case Berta, e colle Alto, delimitata dai sottoindicati confini:

dal bivio Pandolfi, sotto il capoluogo di Genga, strada provinciale di Frasassi fino al ponte di Monticelli denominato « Chiusa »; strada per Meleto, Le Cortine fino alla chiesa di Colcello, strada delle Piccia fino al cimitero di Avenale, dal cimitero di Avenale, via Flaminia fino a case Bolotti; da case Bolotti, strada campestre dietro monte fino a raggiungere il confine territoriale tra i comuni di Genga e Fabriano, detto confine fino al ponte dei Tre fossi; da detto ponte alla strada comunale dei Tre fossi, fino al crocevia case Polli, strada di Frasassi fino al bivio del Pianello; da qui strada della variante del Pianello passante per il cimitero di Vallemania fino al bivio Pandolfi sotto il capoluogo di Genga

(3009)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 19 luglio 1956, nella zona di Fossano (Cuneo), della estensione di ettari 500 circa, compresa entro i confini delimitati con lo stesso decreto, s'intende prorogato, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino a nuova disposizione.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 4 agosto 1954, 20 ottobre 1955 e 24 luglio 1956, nella zona di Fivizzano (Massa Carrara), della estensione di ettari seicentocinquanta (Ha. 650), i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 4 agosto 1954, si intende prorogato, ai sensi dell'art 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 31 dicembre 1960, limitatamente alla superficie di ettari cinquecento (Ha 500), delimitata dai sottoelencati confini·

paese di Turano; fiume Mommio; canale della Pieve, strada statale n 63; Casa cantoniera; canale Scuro; strada per Matucaso; bacino Cieli, viottolo di mezzo, i muri; paese di Turano.

(3088)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali siti in comune di San Severo

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n. 57870/14691, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Francese Antonio fu Francesco, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6703, riportata in catasto alla particella n 14, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 49, e nella planimetria tratturale con il n. 14-*e*.

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n 57873/14688, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Caputo Luigi fu Michele, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq 6714, riportata in catasto alla particella n 37, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 20, e nella planimetria tratturale con il n. 37-*i*.

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n 57871/14690, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Palma Vincenzo fu Leonardo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estese complessivamente mq 17 133, riportate in catasto alla particella n. 15, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 18 e alla particella n 17, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 39, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 15-*l* e 17-*b*.

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n 57865/14696, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Della Malva Michele di Simeo, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estese mq. 13 095, riportate in catasto alla particella n 15, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 18 e alla particella n 25, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 47, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 15-*b* e 25-*d*.

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n. 57875/14686, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Cota Luigi fu Matteo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6984, riportata in catasto alla particella n. 37, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 20, e nella planimetria tratturale con il n. 37-*e*.

Con decreto Ministeriale in data 9 agosto 1957, n. 57874/14687, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a D'Incalci Armando-Antonio fu Michele, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6981, riportata in catasto alla particella n 37, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 20, e nella planimetria tratturale con il n. 37-*f*.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n 57877/14684, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n 1706, la sclassificazione, per alienazione a Piscone Maria-Michela fu Carlo, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6356, riportata in catasto alla particella n. 99, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 19, e nella planimetria tratturale con il n. 99-*g*.

Con decreto Ministeriale in data 19 agosto 1957, n. 57876/14685, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Nardella Leonardo fu Emanuele, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6996, riportata in catasto alla particella n 37, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 20, e nella planimetria tratturale con il n. 37-*d*.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, n. 57867/14694, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Tardio Matteo-Luigi di Michele, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6711, riportata in catasto alla particella n. 14, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 49, e nella planimetria tratturale con il n. 14-*h*.

Con decreto Ministeriale in data 14 agosto 1957, n. 57866/14695, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Montanaro Francesco fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6741, riportata in catasto alla particella n 25, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 47, e nella planimetria tratturale con il n. 25-*b*.

Con decreto Ministeriale in data 1° agosto 1957, n 57868/14693, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Lombardi Soccorsa fu Giuseppe, della zona demaniale facente parte del tratturo « Nunziatella-Stignano » tronco di San Severo, estesa mq. 6719, riportata in catasto alla particella n. 14, a frazionarsi, del foglio di mappa n. 49, e nella planimetria tratturale con il n. 14-*f*.

(3117)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968

(2ª *pubblicazione*) Avviso n. 20

In applicazione dell'art. 4 del decreto legislativo 23 gennaio 1958, n 8, dell'art. 7 del decreto Ministeriale 27 febbraio 1958 e dell'art 230 del regolamento generale sul Debito pubblico 19 febbraio 1911, n. 298, è stato denunciato lo smarrimento dei sottoindicati titoli provvisori di buoni del Tesoro novennali 5 % - 1968:

n. 15448 (04/3089401/600) di L. 1 000 000, capitale nominale
n. 19317 (06/1931601/700) di L. 500 000, capitale nominale
n. 73660 (07/1473181/200) di L. 100 000, capitale nominale

rilasciati dalla Tesoreria provinciale di Genova e denunciati smarriti da Oberti Cesare, nato ad Ovada (Alessandria) il 22 gennaio 1896, domiciliato a Genova, corso Magenta n. 5/2

n 25573 (07/0511441/460) di L. 100 000, capitale nominale rilasciato dalla Tesoreria provinciale di Bologna e denunciato smarrito da Manini Albertina vedova Romagnoli, nata a Bologna il 9 gennaio 1896, ed ivi domiciliata in via Volturno n 7

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i titoli definitivi corrispondenti a quelli smarriti.

Roma, addì 31 maggio 1958

Il direttore generale: SCIPIONE

(2923)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 139

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 21 giugno 1958

1 Dollaro USA	624,805
1 Dollaro canadese	649 —
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,175
1 Corona norvegese	87,125
1 Corona svedese	120,542
1 Fiorino olandese	164,717
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	148,222
1 Franco svizzero acc.	142,565
1 Lira sterlina	1743,55
1 Marco germanico	149,085
1 Scellino austriaco	24,081

PREFETTURA DI TRIESTE

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 15 febbraio 1958, dal signor Petoclep Martino, nato a Castellier di Visinada (Pola) il 21 settembre 1896, residente a Trieste, Padriciano, 60, tendente ad ottenere, a termini dell'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Petocelli;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Petoclep Martino, è ridotto nella forma italiana di Petocelli.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Lacota Giuseppina, nata a Verteneglio il 16 marzo 1899, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn 4° e 5° del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 maggio 1958

Il vice prefetto: PASINO

(2869)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 7 marzo 1958, dal signor Urbaz Stellio, nato a Castelvenere di Pirano (Pola) il 19 agosto 1928, residente a Trieste, Prosecco, 381, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Urbano;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all'albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig. Urbaz Stellio, è ridotto nella forma italiana di Urbano.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Facchin Nella, nata a Portole il 12 luglio 1938, moglie;
Urbaz Adriano, nato a Trieste il 21 marzo 1956, figlio.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn 4° e 5° del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 maggio 1958

Il vice prefetto: PASINO

(2871)

IL VICE PREFETTO

Vista la domanda prodotta in data 19 febbraio 1958, dal signor Puzzer (Pucer) Stanislao, nato a Pirano (Pola) il 3 luglio 1932, residente a Trieste alla S. M. M. Inferiore, 672, tendente ad ottenere, a termini dell'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, la riduzione del proprio cognome nella forma italiana di Pozzari;

Accertato che detta domanda è stata regolarmente affissa all albo pretorio del Comune di residenza del suddetto richiedente e a quello di questa Prefettura e che contro la stessa non è stata presentata alcuna opposizione entro i 15 giorni successivi alla pubblicazione,

Visto il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed il regio decreto 7 aprile 1927, n. 494;

Decreta:

Il cognome originario sopra indicato del sig Puzzer (Pucer) Stanislao, è ridotto nella forma italiana di Pozzari.

Analoga riduzione ha effetto anche nei confronti dei congiunti del predetto, indicati nella situazione della famiglia e precisamente:

Pirih Giuseppina, nata a Canale d'Isonzo il 20 febbraio 1936, moglie.

Il sindaco del comune di Trieste è tenuto a provvedere a tutti gli adempimenti prescritti ai nn. 4° e 5° del decreto Ministeriale sopra citato e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Trieste, addì 30 maggio 1958

Il vice prefetto. PASINO

(2870)

CONCORSI ED ESAMI

PREFETTURA DI L'AQUILA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario condotto vacante nella provincia di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n 41539 Div 3ª del 1° settembre 1955, con il quale è stato bandito pubblico concorso a un posto di veterinario condotto, vacante nella provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1954,

Visto il decreto prefettizio n 28580 Div. 3ª del 12 agosto 1957, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice del concorso sopraindicato;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto l'art 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale del concorso indicato nelle premesse:

1	Del Rosso dott. Tommaso	punti	52,350	su 100
2	Caracciolo dott Stefano	»	52 —	»
3	Nucci dott Celestino	»	51,750	»
4	Di Renzo dott Luigi	»	51,125	»
5	Cianchetta dott. Domenico	»	50,650	»
6	Di Loreto dott Zeno	»	49,500	»
7	De Remigis dott Fernando	»	48,975	»
8	De Camillis dott Tullio	»	48,750	»
9	Ragonigi dott Rosolino	»	47,350	»
10	Santilli dott Manlio	»	46 200	»
11	D'Orazio dott Domenico	»	46,050	»
12	Mastrovincenzo dott Ugo	»	45,075	»
13	Di Matteo dott Camillo	»	45 —	»
14	Cecchini dott Domenico	»	44,925	»
15	Ciancarelli dott Gregorio	»	44,400	»
16	Pelletti dott Lamberto	»	43,500	»
17	Ippoliti dott Davide	»	43,400	»
18	Del Gusto dott Claudio	»	43,240	»
19	Del Fiacco dott Guido	»	43,200	»
20	Nardini dott Walter	»	42 300	»
21	Petteruti dott Antonio	»	40,500	»

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè affisso, per otto giorni consecutivi all'albo di questa Prefettura ed a quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 21 maggio 1958

Il prefetto DE GENNARO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il decreto prefettizio 21305 Div. 3ª di pari data al presente, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a un posto di veterinario condotto vacante nella Provincia di L'Aquila alla data del 30 novembre 1954, bandito con decreto n 41539 del 1° settembre 1955,

Visto l'art 55 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e della Provincia approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

La condotta veterinaria del consorzio Capistrello Castellafiume-Canistro, è assegnata al dott Tommaso Del Rosso

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura ed in quello del Comune interessato.

L'Aquila, addì 21 maggio 1958

Il prefetto DE GENNARO

(3052)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio decreto pari numero del 23 aprile 1958, con il quale il dott Vincenzo Romano veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Ortelle,

Considerato che come risulta dalla comunicazione telegrafica pervenuta in data 4 giugno 1958, nonche dalla lettera n. 636 del 4 giugno 1958 del sindaco del comune di Ortelle, il dott Romano non ha assunto servizio alla data stabilita e cioè al 29 aprile 1958, per cui deve considerarsi rinunziatario al posto ai sensi dell'art 25 del regolamento 11 marzo 1935, n 281;

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza,

Visto l'art 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta·

E' dichiarato vincitore della condotta medica di Ortelle il dott Cesare Tronci

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 5 giugno 1958

Il prefetto TORRISI

(3056)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.